



Nuovi chiarimenti sulle Certificazioni Uniche

Non è obbligatorio inviare all'Agenzia delle Entrate le certificazioni dei collaboratori che hanno percepito esclusivamente redditi esenti anche in presenza di altri collaboratori con redditi imponibili

Come già anticipato in una precedente informativa, l'Agenzia delle Entrate con Comunicato Stampa del 12/02/2015 aveva indicato che:

- in presenza di certificazioni contenenti **esclusivamente** redditi esenti, l'invio telematico era facoltativo.
- in presenza di certificazioni contenenti **esclusivamente** redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) era possibile l'invio anche dopo la scadenza prevista del 9 marzo senza senza applicazione di sanzioni.

Erano emersi alcuni **dubbi interpretativi** circa la portata del possibile esonero facoltativo dall'invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti ed in via "prudenziale" avevamo dato una interpretazione letterale al termine "esclusivamente" ritenendo che nel caso in cui oltre ai redditi esenti si dovessero certificare anche redditi "non esenti" (ad esempio, compensi sportivi di importo superiore ai 7.500 euro e/o redditi assoggettati a ritenuta d'acconto, quali compensi professionali a commercialisti, avvocati, medici ecc.) questa situazione costringesse comunque il sostituto d'imposta, per una sorta di "attrazione" ad inviare tutte le certificazioni predisposte, anche quelle relative a redditi esenti.

Su questa problematica, nella giornata di ieri 25 febbraio, il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze On. Enrico Zanetti ha fornito **chiarimenti** al **questione time** svoltosi in Commissione Finanze alla Camera, rispondendo all'interrogazione n. 5-04817 che riportiamo integralmente



Interrogazione parlamentare 25.2.2015 n. 5-04817

5-04817 Ruocco: Chiarimenti circa l'applicazione dell'esonero dall'adempimento dell'obbligo di invio telematico della certificazione unica da parte del sostituto d'imposta

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione della Certificazione Unica 2015 per comprendere se la presenza di percipienti di redditi imponibili (ovvero di redditi imponibili o esenti), e contemporaneamente di percipienti con redditi esenti, obblighi il sostituto d'imposta ad inviare le certificazioni uniche anche in relazione a tali ultimi soggetti. Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni Uniche da parte dei sostituti d'imposta, come stabilito dall'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, è finalizzata all'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Poiché i redditi esenti non devono essere riportati in dichiarazione, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente tali tipologie reddituali possono non essere inviate all'Agenzia delle Entrate, come riportato nel comunicato stampa del 12 febbraio 2015. Nell'ipotesi in cui un medesimo sostituto d'imposta abbia rilasciato ai diversi percipienti certificazioni attestanti sia redditi imponibili che redditi esenti, quest'ultimo dovrà procedere, nei termini stabiliti, all'invio di tutte le certificazioni contenenti i redditi imponibili, mentre potrà scegliere se inviare o meno la certificazione relativa al sostituto che abbia percepito esclusivamente redditi esenti.

Quindi, volendo riassumere i termini della questione, l'associazione che:

- ha erogato solo redditi esenti può **scegliere** se inviare o meno le certificazioni (quindi facoltà e non obbligo);
- ha erogato sia redditi imponibili che esenti deve inviare tutte le certificazioni contenenti redditi imponibili mentre può **scegliere** se inviare o meno le certificazioni contenenti redditi esenti



Si ricorda a tal proposito che i redditi imponibili ma non oggetto di comunicazione tramite 730 i (ad esempio compensi a professionisti) potranno essere trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 marzo 2015, senza che la circostanza comporti l'applicazione di sanzioni.

ATTENZIONE

Rimane in ogni caso l'obbligo della consegna della certificazione al collaboratore e quindi anche di quelle esenti (compensi sportivi sotto la soglia dei 7.500 euro) entro il 1 28 febbraio.

Sulle modalità di consegna l'Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile trasmettere al contribuente la certificazione mediante posta elettronica a condizione che il destinatario:

- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06)"

Per questo motivo, nel caso in cui non si abbia certezza sulla dotazione informatica del destinatario si consiglia un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta) al fine di evitare la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro in caso di omessa o tardiva consegna della Certificazione.